



**Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. di Prato)**

**Oggetto n 11 del 22 aprile 2013 “Nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES): determinazioni.”**

*Il Sindaco illustra la proposta di delibera relativa al nuovo tributo TARES che riguarda oltre i rifiuti urbani anche un contributo aggiuntivo di €0,30 per ogni mq di superficie degli edifici. Adesso c'è solo da definire le rateizzazioni tenuto conto che l'applicazione definitiva avverrà solo con l'ultima rata di fine anno. Nessuno può dirsi contento dato che il contributo aggiuntivo sarà di competenza dello Stato e non si sa ancora se verrà riconfermato il fondo statale ridenominato fondo di solidarietà.*

*Il consigliere di opposizione Giuseppe Conte rileva che purtroppo c'è poco da fare visto che questa è una Legge dello Stato; purtroppo il nuovo tributo colpisce ancora le famiglie. Dichiarò il voto di astensione.*

*Il Sindaco risponde che si è una delibera tecnica, ma dobbiamo far presente alle istituzioni che i Comuni sono contrari a questo nuovo tributo che tra l'altro non ha definizione per quanto possano essere gli incassi né quale sarà l'ulteriore taglio del fondo di solidarietà.*

**IL CONSIGLIO**

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 che ha istituito il nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, che, in attuazione del succitato art. 49 D.lgs 22/97, ha emanato il “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine di definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; e considerato che la tariffa del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti è determinata sul suddetto decreto;

VISTO il D.L.n.35/2013, pubblicato sulla G.U l'8/04/2013, art.10 che in deroga a quanto espressamente previsto dall'art.14 del D.L.201/11, consente ai comuni di determinare il numero e la scadenza delle rate di pagamento della TARES utilizzando le stesse modalità di riscossione applicate al tributo di igiene ambientale, denominato TIA;

DATO ATTO che il Regolamento del Consiglio Comunale all'art 4 prevede:

*Articolo 4 - Durata in carica del Consiglio*

*1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.*

CONSIDERATI che i manifesti di indizione delle elezioni amministrative sono stati affissi in data 11/04/2013 e che non era materialmente possibile provvedere entro tale data;

RITENUTO pertanto sia giustificata la convocazione del Consiglio Comunale sia per la presente deliberazione che per l'approvazione del rendiconto dell'anno 2012, che deve avvenire improrogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno;

CONSIDERATI, inoltre, i seguenti atti:

- delibera consiliare n. 30 del 29/06/2012: approvazione piano finanziario per l'anno 2012

- delibera della Giunta n. 46 del 29/06/2012 – approvazione tariffe TIA per l'anno 2012

PRESO ATTO che il Comune di Poggia a Caiano, in conformità a quanto stabilito dall'art.14 del D.L.201/11

- adotta il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES, demandando ad atti successivi l'approvazione dei provvedimenti di applicazione del nuovo tributo;
- in conformità all' art.2 lettera g) del D.L. 35/2013 affida ad ASM spa, in qualità di gestore del servizio, per il solo anno 2013 tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo inclusa l'attività di riscossione, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TIA;
- **definisce in tre rate le modalità di riscossione del nuovo tributo, ponendo le seguenti scadenze :**
- 

***30 Giugno 2013:** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il periodo relativo ai primi sei mesi applicando le tariffe riferite all' anno di competenza 2012;*

***30 Settembre 2013:** seconda rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il periodo dei tre mesi successivi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2012*

***31 Dicembre 2013:** rata a saldo del intero tributo, calcolata per l'intero anno applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2013, dedotti gli importi dei precedenti acconti, e comprendente la maggiorazione pari allo 0,30 €/mq, in conformità a quanto stabilito dal art.14 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni;*

Ai fini del versamento delle prime due rate saranno utilizzati i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto;

Con 10 voti favorevoli e 5 astensioni (Conte, Conti, Attucci, Pirronello, Squilloni) espressi in forma palese:

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa;
- 2) di affidare, per l'anno 2013, ad ASM S.p.A. l'intera gestione della TARES, compresa la riscossione della stessa;
- 3) di approvare che, per il nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, il numero di rate per l'anno 2013 è di tre;
- 4) di dare atto che le scadenze delle suddette rate sono:
  - **30 Giugno 2013:** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il periodo relativo ai primi sei mesi applicando le tariffe riferite all' anno di competenza 2012;
  - **30 Settembre 2013:** seconda rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per il periodo dei tre mesi successivi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2012
  - **31 Dicembre 2013:** rata a saldo del intero tributo, calcolata per l'intero anno applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2013, dedotti gli importi dei precedenti acconti, e comprendente la maggiorazione pari allo 0,30 €/mq, in conformità a quanto stabilito dal art.14 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni;

\*\*\*\*\*